

CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA?

Aggiornata
al 28.2.2020

Sostituisce la Scheda del 22.12.2016

Una delle scelte da effettuare nella gestione dell'impresa è il **regime contabile da adottare**.
Tralasciando il regime forfetario, la scelta è tra:

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA e CONTABILITÀ ORDINARIA

Tale scelta coinvolge principalmente i **titolari di reddito d'impresa**.

Per gli esercenti arti e professioni infatti, considerato che:

- è possibile adottare la contabilità semplificata per qualsiasi ammontare di compensi;
- la contabilità ordinaria non dà vantaggi al professionista per quanto attiene alla difesa in sede accertativa;
- la tenuta della contabilità ordinaria non risponde nemmeno all'esigenza di analisi patrimoniale, economica e finanziaria dell'attività;

nella maggioranza dei casi viene adottata la contabilità semplificata.

IMPRESE: CONTABILITÀ ORDINARIA CONTRO SEMPLIFICATA

Il legislatore fiscale individua specifici limiti di ricavi, al di sopra dei quali la **tenuta della contabilità ordinaria è obbligatoria**. Al di sotto di tali limiti la contabilità ordinaria è **tenuta per opzione (SOF 123)**.

Si ricorda che **le società di capitali (srl, spa, coop, ecc.) sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria**, a prescindere dall'ammontare di ricavi.

LIMITI TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

attività	ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi	≤ € 400.000
Altre attività	≤ € 700.000



Dal 2017 il regime di contabilità semplificata è stato modificato con l'introduzione del **principio di cassa obbligatorio**, eventualmente optando per il c.d. **criterio di registrazione** (art. 18, comma 8, DPR 600/1973)

Oltre alla verifica del limite previsto, la valutazione circa la scelta tiene conto anche dei fattori di seguito esaminati:

- la contabilità ordinaria è l'unico regime che consente il monitoraggio dell'andamento aziendale grazie al supporto dello **Stato patrimoniale** che fornisce informazioni di tipo patrimoniale e finanziario, che si aggiungono alle informazioni sull'andamento del risultato di periodo ricavabili dal **Conto economico** redatto secondo il principio di competenza; ciò può inoltre agevolare il monitoraggio degli indicatori della crisi d'impresa;
- la contabilità ordinaria consente di gestire crediti, debiti e le relative scadenze;
- la presenza di agevolazioni concesse alle imprese può rendere necessaria la contabilità ordinaria in quanto è frequentemente imposto un obbligo di rendicontazione;
- il costo di tenuta della contabilità ordinaria è superiore;
- le imprese che tengono la contabilità internamente valorizzano ulteriormente le informazioni di un sistema di contabilità ordinaria, qualora integrato con il sistema informativo aziendale.

Nel caso in cui l'impresa presuma di superare il limite in un breve lasso temporale, è **consigliabile la tenuta della contabilità ordinaria dall'inizio dell'attività** in quanto il passaggio in un momento successivo risulta molto più complesso e quindi oneroso.

DESCRIZIONE	SEMPLIFICATA	ORDINARIA
REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI		
Registri IVA	SI	SI
Registro dei beni ammortizzabili	SI	SI
Registro degli incassi e Registro dei pagamenti	SI In alcuni casi tali registri non vanno tenuti	NO
Libro giornale	NO	SI
Libro degli inventari	NO	SI
Mastri contabili	NO	SI
Libri sociali (verbali assemblee, verbali CdA, ecc.)	Facoltativi nelle Società di persone	Obbligatori solo per le Società di capitali
DETERMINAZIONE DEL REDDITO / IRAP		
Principio determinazione reddito	Cassa - Registrazione salvo specifiche deroghe Principio di competenza per: <i>ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze</i>	Competenza salvo specifiche deroghe Principio di cassa per: <i>compensi agli amministratori, imposte e tasse deducibili, contributi associativi, interessi di mora</i>
Deduzioni forfetarie per agenti di commercio, ristoranti e alberghi	SI	NO
Deduzioni forfetarie trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	SI	SI Solo ordinaria per opzione
Deduzione forfetaria veicoli di massa ≤ 3,5 t	SI	NO
Deduzione forfetarie trasferte dipendenti imprese di autotrasporto	SI	SI
Acc.to fondo TFR e fondi di quiescenza e previdenza	SI	SI
Acc.to fondo sval. crediti e altri fondi (art. 106, TUIR)	NO	SI
Altri accantonamenti	NO	SI
Deducibilità perdite su crediti e perdite di beni	SI	SI
Esenzione PEX	NO	SI
ACE (Aiuto alla crescita economica)	NO	SI
Riporto perdite	Riporto in avanti: ▪ senza limiti temporali (limite 80% reddito) ▪ senza limiti (100% reddito) per le perdite maturate nei primi 3 periodi Limiti del 40% - 60% per le perdite 2017 - 2018 - 2019	Riporto in avanti: ▪ senza limiti temporali (limite 80% reddito) ▪ senza limiti (100% reddito) per le perdite maturate nei primi 3 periodi
Metodo di determinazione valore produzione IRAP ▪ da bilancio (art. 5, DLgs 446/97) ▪ fiscale (art. 5-bis, DLgs 446/97)	Esclusivamente metodo fiscale	Metodo da bilancio ▪ su opzione per imprese individuali e società di persone ▪ obbligo per società di capitali
ALTRI ELEMENTI		
Associazione in partecipazione (verifica apporto dell'associante per distinguere se si tratta di apporto qualificato / non qualificato)	Costo complessivo beni amm.li netto ammortamenti	Valore patrimonio netto contabile ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto
Trattamento Riserva rivalutazione beni e altre riserve in sospensione d'imposta	Non viene iscritta e quindi non c'è tassazione della distribuzione	Iscrizione obbligatoria Viene tassata la distribuzione È equiparato alla distribuzione il passaggio in contabilità semplificata
Società di comodo	Obbligo test di operatività e perdite sistematiche	Obbligo test di operatività e perdite sistematiche